



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325
Indirizzo Internet: www.figctaa.it
www.lnd.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: figctaa@figctaa.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°66 del 21/06/2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Circolare n. 49 del 15/06/2012

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alla Circolare L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla **variazione di attività** per la Stagione Sportiva 2012-2013.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art.29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2012-2013 – è fissato dal 2 Luglio 2012 al 1° Ottobre 2012. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2013-2014. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori tesserati ai sensi dell'art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il limite di cui al comma 11, del citato articolo, fatte salve eventuali deroghe di competenza della F.I.G.C. in ordine al numero dei calciatori stranieri tesserabili. Per i calciatori stranieri provenienti e/o provenienti da Federazione estera, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. **In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:**

- **il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.**

Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2012/2013 il periodo stabilito è dal 2 Luglio 2012 al 1° Ottobre 2012), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza i quali, al termine del periodo previsto per le variazioni di attività **e, comunque, non oltre il giorno 22 Ottobre 2012**, trasmettono alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti le pratiche di variazione di attività, specificando l'indicazione della data di ricezione delle singole pratiche.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 78/A del 10 Ottobre 2011.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

2.2 Comunicato Ufficiale n. 224 del 14/06/2012

GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA SECONDO TURNO - ANDATA Stagione sportiva 2011/2012

1) RISULTATI GARE DEL 13 GIUGNO 2012

...omissis...

VALLESTURLA 1970 - TRENTO CALCIO 1921 2 - 1

...omissis...

Si riporta di seguito il programma delle gare di ritorno:

DOMENICA 17 GIUGNO 2012 – ORE 16.00 RITORNO

...omissis...

TRENTO CALCIO 1921 - VALLESTURLA 1970 – Stadio Comunale "Briamasco" – Trento (TN)

...omissis...

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Notaio Francesco Riccio, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 14 giugno 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:

**A) SOCIETA'
AMMENDE**

...omissis...

Euro 200,00 TRENTO CALCIO 1921

Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (due fumogeni), nel settore loro riservato. (RCdC)

...omissis...

**B) ALLENATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE**

MELONE MARCO TRENTO CALCIO 1921

Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

...omissis...

**C) CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE**

LA VECCHIA ALESSANDRO TRENTO CALCIO 1921

Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di Gara (RCdC).

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II^ INFR.)

...omissis...

FERRARESE CLAUDIO	TRENTO CALCIO 1921
LA VECCHIA ALESSANDRO	TRENTO CALCIO 1921
LUCENA GONZALES JUAN	TRENTO CALCIO 1921

...omissis...

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

...omissis...

VITTI GIANLUCA TRENTO CALCIO 1921

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 22 giugno 2012.

2.3 Comunicato Ufficiale n. 227 del 19/06/2012

GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA
SECONDO TURNO - RITORNO
Stagione sportiva 2011/2012

1) RISULTATI GARE DEL 17 GIUGNO 2012

...omissis...

TRENTO CALCIO 1921 - VALLESTURLA 1970 1 - 0

...omissis...

A seguito dei predetti risultati, le società CASACASTALDA, CITTA DE LA CAVA, CITTA DI MESSINA, LUPA FRASCATI, MASSESE, REAL VICENZA e TRENTO CALCIO 1921, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D stagione sportiva 2012/2013.

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Francesco Riccio, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 18 giugno 2012, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETA' AMMENDE

...omissis...

Euro 1.000,00 TRENTO CALCIO 1921

Per avere propri sostenitori:

- nel corso del primo tempo, lanciato alcuni petardi e fumogeni nel settore loro riservato;
- al 7' del secondo tempo, dopo la realizzazione della rete da parte dei propri calciatori, lanciato numerosi fumogeni nel settore loro riservato e circa 5/6 nel terreno di gioco;
- la gara veniva interrotta per circa due minuti per consentire ai Dirigenti locali di rimuovere il materiale pirotecnico. Al termine della gara, circa 50 sostenitori, entravano sul terreno di gioco attraverso due cancelli della Tribuna laterale lasciati deliberatamente aperti. (RA - RCdC)

...omissis...

C) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II^ INFR.)

VITTI GIANLUCA TRENTO CALCIO 1921

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

...omissis...

PAISSAN PATRIZIO TRENTO CALCIO 1921
MARZOCHELLA MARCO TRENTO CALCIO 1921
RAVELLI GIANMARCO TRENTO CALCIO 1921

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 26 giugno 2012.

Il Comitato Regionale esprime il suo compiacimento alla Società TRENTO CALCIO 1921 per l'ambito traguardo raggiunto ed esprime l'augurio che rappresenti nel migliore dei modi la regione Trentino Alto Adige nel prossimo Campionato di Serie D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 RIUNIONE PLENARIA DELLE SOCIETA' CALCISTICHE

Si comunica che

LUNEDÌ 25 GIUGNO 2012 ALLE ORE 20,00

presso il Centro Congressuale "Interbrennero" di Via Innsbruck (Interporto) in Trento, si svolgerà la riunione plenaria delle Società calcistiche della Provincia di Trento.

4. RISULTATI GARE

4.1 Coppa Regione Femminile

GARA DEL 08/06/2012 - FINALE

BOZNER - UNTERLAND DAMEN 2 - 4

La società UNTERLAND DAMEN vince la Coppa Regione Femminile stagione 2011/2012.

Il Comitato Regionale esprime il suo compiacimento alla Società UNTERLAND DAMEN per l'ambito traguardo raggiunto.

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta, nella seduta del 20/06/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DI COPPA REGIONE FEMMINILE

GARE DEL 08/ 6/2012

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 21/06/2012.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)